



Ministero della Pubblica Istruzione  
ISTITUTO COMPRENSIVO “II VIA STELVIO”  
Via Stelvio, 18 - 20811 Cesano Maderno (MB)  
TEL. 0362/504610 - FAX 0362/540359 - C.M. MIIC8E2004 – C.F. 83011530157  
**e-mail: [miic8e2004@istruzione.it](mailto:miic8e2004@istruzione.it)**      sito web : [www.ic2viastelvio.gov.it](http://www.ic2viastelvio.gov.it)

## ***REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’I.C. “II VIA STELVIO”***

### ***Premessa***

I compiti e le funzioni del Consiglio d’Istituto sono definiti dall’art. 10 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 e dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, dal D.I.44/2001:

1. Approva gli indirizzi generali del POF e determina le forme di autofinanziamento;
2. Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
3. Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;
4. Approva le modifiche al programma annuale ;
5. Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. all’esame del Collegio dei revisori dei conti;
6. Stabilisce l’entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1);
7. Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni;
8. Delibera sulle attività negoziali di cui all’art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001;
9. Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del D.S. (art.33 comma 2) ;

Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola,(POF) nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- adozione del regolamento d’istituto;
- criteri generali per la programmazione educativa;
- criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione;
- promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall’istituto;
- esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’istituto e sull’espletamento dei servizi amministrativi;
- esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del D.Lgs. 297/94;
- esercita competenze in materia d’uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR156/99 e 105/01;
- delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
- delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore estranee alla didattica ( art. 26, com. 8 CC.NL.);
- delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta del Collegio dei Docenti (art. 27 com. 4 CC.NL.);

- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza;
- sulle materie devolute alla sua competenza invia annualmente una relazione al consiglio scolastico provinciale.

Il presente regolamento disciplina la procedura da osservarsi nella costituzione, nella discussione e nelle deliberazioni del Consiglio di Istituto, per assicurare un ordinato e responsabile esercizio, da parte dei singoli Consiglieri, delle proprie attribuzioni.

### ***Art. 1 - Componenti il Consiglio d'Istituto***

Le componenti scolastiche, che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello d'istituto, sono costituite dai docenti e dal personale ATA in servizio presso l'Istituto e dai genitori degli alunni frequentanti (Art. 3 OM 15/7/1991 N° 251).

Il Consiglio dell'Istituto Comprensivo "II VIA STELVIO" di Cesano Maderno è composto dal Dirigente Scolastico, membro di diritto, dalle rappresentanze elette del personale docente (n° 8), dei genitori (n° 8) e del personale ATA (n° 2) per un totale di 19 consiglieri.

### ***Art. 2 - Prima seduta***

La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva.

La prima convocazione ha luogo non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.

### ***Art. 3 - Elezione del Presidente***

Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora la prima votazione abbia avuto esito negativo, dalla seconda in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

### ***Art. 4 - Elezione del Vice-Presidente***

Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente.

Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento. Anche il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.

Per l'elezione del Vice Presidente si usano le stesse modalità previste dall'articolo 3 per l'elezione del Presidente. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto.

In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano.

### ***Art. 5 - Attribuzioni del Presidente***

Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia.

1. Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio;
- affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso a rotazione;
- svolge tutte le iniziative necessarie per garantire una gestione democratica della scuola e la sollecita alla realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare stabilisce i punti all'ordine del giorno e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
- autentica con la propria firma i verbali delle riunioni redatti dai Segretari del Consiglio e reperibili in Segreteria.

2. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio.

Qualora il comportamento di uno o più consiglieri non consenta lo svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente ha la facoltà di interromperli durante gli

interventi per un richiamo al regolamento e può disporre la sospensione della seduta per un tempo determinato o sospendere la riunione e rinviarla ad una data successiva e definita.

Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine.

### ***Art. 6 - Prerogative del Presidente***

Il Presidente del Consiglio d'Istituto ha diritto di ottenere tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio, nonché la relativa documentazione. Può disporre dei servizi di segreteria per quanto concerne gli atti del Consiglio.

### ***Art. 7 – Funzioni del Segretario del Consiglio di Istituto***

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso a rotazione tra i suoi componenti. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto oltre che dal Segretario anche dal Presidente.

### ***Art. 8 – Convocazione del Consiglio di Istituto***

Il Consiglio di Istituto è convocato, in via ordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Per argomenti urgenti o di carattere prioritario il Consiglio d'Istituto può essere convocato in forma straordinaria.

Il Presidente ha l'obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesto per iscritto da un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga per iscritto da meno di un terzo dei Consiglieri.

La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.

La convocazione del Consiglio è fatta con avviso scritto da inviare via e-mail ai singoli membri del Consiglio e mediante affissione all'albo di apposito avviso almeno 5 giorni prima della riunione.

Si ritiene valida come data quella dell'affissione della convocazione all'albo. Il termine può essere ridotto a tre giorni in caso di convocazione in via straordinaria.

Gli avvisi per le sedute del Consiglio, corredati dall'elenco degli argomenti da trattare e dal testo delle proposte di deliberazione, devono essere consegnati ai consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza iniziale. Nei casi di provata urgenza e particolare gravità, i termini di preavviso possono essere ridotti a 24 ore.

La popolazione è informata mediante l'affissione all'albo e la pubblicazione sul sito della scuola.

In ogni caso l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione del Consiglio di istituto.

### ***Art. 9 – Ordine del Giorno del Consiglio di Istituto***

L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio è fissato dal Presidente del Consiglio d'Istituto sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico, dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio stesso nella seduta precedente, nonché sulla base delle richieste scritte presentate dai consiglieri con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione del Consiglio.

Non possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti estranei alle competenze del Consiglio d'Istituto.

L'atto di convocazione:

- a) deve essere emanato dal Presidente del Consiglio;
- b) deve avere forma scritta e inviato via mail a tutti i Consiglieri con conferma di ricevimento (il controllo del corretto indirizzario e l'eventuale scorretto invio è in carico del personale di Segreteria dietro indicazioni del DSGA e del Presidente);
- c) deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico;
- d) deve avere in allegato la documentazione necessaria relativa a tutti i punti all'o.d.g. che la richiedano; in caso contrario l'argomento potrà essere discusso solamente con il parere unanime del Consiglio;
- e) deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione;

- f) deve essere recapitato via mail ed esposto all'albo della scuola entro cinque giorni prima della seduta ordinaria ed entro due giorni prima della seduta straordinaria;
- g) nel caso di particolare urgenza i tempi di preavviso possono ridursi a due giorni con avviso via mail e conferma telefonica del ricevimento dello stesso.
- h) deve essere data pubblicità sul sito Internet dell'Istituto.

### ***Art. 10 – Disciplina delle sedute***

In base all'art. 42 del D.L. 297/94, le sedute del Consiglio sono pubbliche. Sono segrete quando all'o.d.g. si trattano argomenti che coinvolgano singole persone.

Durante le sedute il pubblico non ha diritto di parola e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o di dissenso. Il presidente, o chi presiede in sua vece il Consiglio di Istituto, ha il compito di mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e del presente regolamento, nonché la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Qualora il pubblico non ottemperi al presente regolamento, l'aula viene fatta sgomberare dopo l'avvertimento del presidente.

Le sedute devono svolgersi, nei limiti del possibile, in orario compatibile con gli impegni ordinari dei consiglieri. L'orario d'inizio sarà fluttuante (18,00 o 20,30), la durata delle sedute deve aggirarsi attorno alle 2 ore e 30 minuti circa.

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione. Il numero legale viene accertato mediante appello nominale dei consiglieri fatto dal Presidente del C.d.I. entro mezz'ora dall'orario indicato nella convocazione.

La seduta è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Ove il Consiglio non risulti in numero legale, il Presidente ne fa dare atto a verbale e stabilisce la nuova data di convocazione.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C.d.I., a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento. Il C.d.I. può altresì invitare a partecipare alle proprie riunioni, sempre e solo a titolo consultivo, rappresentanti della provincia, del comune, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, ecc... per chiarimenti che consentano di deliberare in modo più pertinente.

### ***Art. 11 – Discussione e votazione***

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta, la quale ha inizio con la lettura del verbale dalla seduta precedente. Al termine di essa ogni singolo consigliere potrà chiedere che siano apportate delle correzioni ad eventuali interpretazioni da lui ritenute non confacenti allo spirito del suo intervento. Il verbale si intende approvato senza votazione se nessun consigliere muove osservazioni.

Dopo l'approvazione del verbale non sono più ammesse correzioni. I verbali delle sedute recano la firma del Presidente e del Consigliere che svolge la funzione di segretario verbalizzante. All'inizio della seduta si dà facoltà ai consiglieri di proporre ulteriori argomenti giustificandone l'urgenza. Il C.d.I. approva a maggioranza ed inserisce tra le varie.

Tutti i membri del Consiglio d'Istituto hanno diritto di parola sugli argomenti posti all'o.d.g.. Il Presidente, raccolte le iscrizioni per gli interventi, dà facoltà di parlare seguendo l'ordine di iscrizione. La durata degli interventi può essere stabilita di volta in volta a seconda dell'argomento. Coloro che intervengono alla discussione devono attenersi all'argomento in esame, senza deviazioni. Non è consentito interrompere chi parla; può farlo solo il Presidente per un richiamo al regolamento.

Tutti i componenti del Consiglio hanno diritto di voto. Il Consiglio normalmente vota a scrutinio palese. Il voto è segreto per le sole questioni che comportino un giudizio sulle singole persone e quando è richiesto dalla maggioranza. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente (art 37 del D.L. 297/1994). Le astensioni non vanno conteggiate nel computo del totale dei voti validamente espressi.

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

### ***Art. 12 – Commissioni di lavoro***

In ogni momento della sua attività il C.d.I. può istituire apposite commissioni, approvandone la costituzione, lo scopo e fissando un termine, prorogabile in caso di necessità, per il lavoro.

Le commissioni, in relazione all'importanza degli argomenti, possono essere a carattere temporaneo o permanente. Possono consultare privati cittadini che abbiano esperienza e competenza specifica nella materia in questione.

I componenti possono proporsi volontariamente o essere indicati dal C.d.I. La composizione e il numero dei componenti delle commissioni sono stabilite dal C.d.I. Ogni commissione, in occasione della sua prima riunione, nominerà un responsabile scelto fra i suoi componenti che avrà l'incarico di coordinare i lavori e di mantenere i contatti sia con il Presidente che con la Giunta Esecutiva.

Le commissioni hanno il compito di esaminare gli argomenti di competenza consiliare loro affidati e di giungere a proposte operative la cui approvazione spetta al C.d.I.

La data della prima convocazione, sentito il parere dei componenti, è fissata dal Presidente del C.d.I. I membri eleggono un coordinatore e stabiliscono di comune accordo la data delle riunioni successive. Le riunioni non sono valide se non è presente almeno la metà dei suoi componenti.

Le commissioni devono pronunciarsi sulle proposte o questioni ad esse deferite dal Consiglio di Istituto entro il termine fissato dal Consiglio stesso, salvo proroga su richiesta motivata.

Qualsiasi collaborazione o assunzione di incarico come membro di commissione si intende svolta a titolo gratuito.

### ***Art. 13 – Pubblicità degli Atti***

Gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblicati all'albo e sul sito Internet dell'Istituto; non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti le singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. La pubblicità è da intendersi riferita agli atti terminali deliberati dal Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di almeno 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo, su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve essere scritta e motivata. Hanno diritto ad accedere agli atti e ad averne copia il personale docente e ATA e i genitori degli studenti. Coloro che non rientrano nelle categorie sopraccitate, possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono vietate le riproduzioni video e audio.

### ***Art. 14 – Revoca mandato al Presidente del Consiglio di Istituto***

Il Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri.

Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'Istituto sarà presieduto dal genitore Consigliere più anziano presente. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto.

In caso di parità la votazione sarà ripetuta fino a tre volte, quindi si procederà all'appello nominale.

In caso di persistente parità prevarrà il voto del presidente o del consigliere più anziano in caso di sfiducia verso il presidente.

### ***Art. 15 – Dimissione***

Ogni Consigliere può rinunciare all'incarico presentando per iscritto le dimissioni al Presidente del Consiglio il quale ne dà notizia a ciascuno degli altri componenti. Il Consiglio, in prima istanza, può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito oppure ne può prendere atto nella prima seduta successiva alla presentazione della rinuncia stessa. Una volta che il Consiglio ne abbia preso atto, le dimissioni diventano definitive ed irrevocabili. Il dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo del Consiglio e quindi va computato nel numero dei componenti.

### ***Art. 16 – Decadenza***

I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti (art.3 OM 251/1991) vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio.

I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente.

### ***Art. 17 – Elezioni suppletive***

Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:

a) per la surroga dei membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di esaurimento della lista di provenienza;

b) nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.

Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie.

I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

### ***Art. 18 – Approvazione e modifica***

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 04/07/2017.

Le modifiche al presente regolamento possono essere apportate con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio stesso.

 **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(Prof.ssa Rita Troiani)  
